

- Allegato "B" all'atto N. 6228 del Repertorio - N. 4951 della Raccolta in data 10 giugno 2019

STATUTO

dell'Associazione "CENTRO MISSIONARIO MEDICINALI - ODV"

Articolo 1

Denominazione, durata e identità giuridica

E' costituita l'Associazione denominata "Centro Missionario Medicinali - ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", che opera ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2

Sede

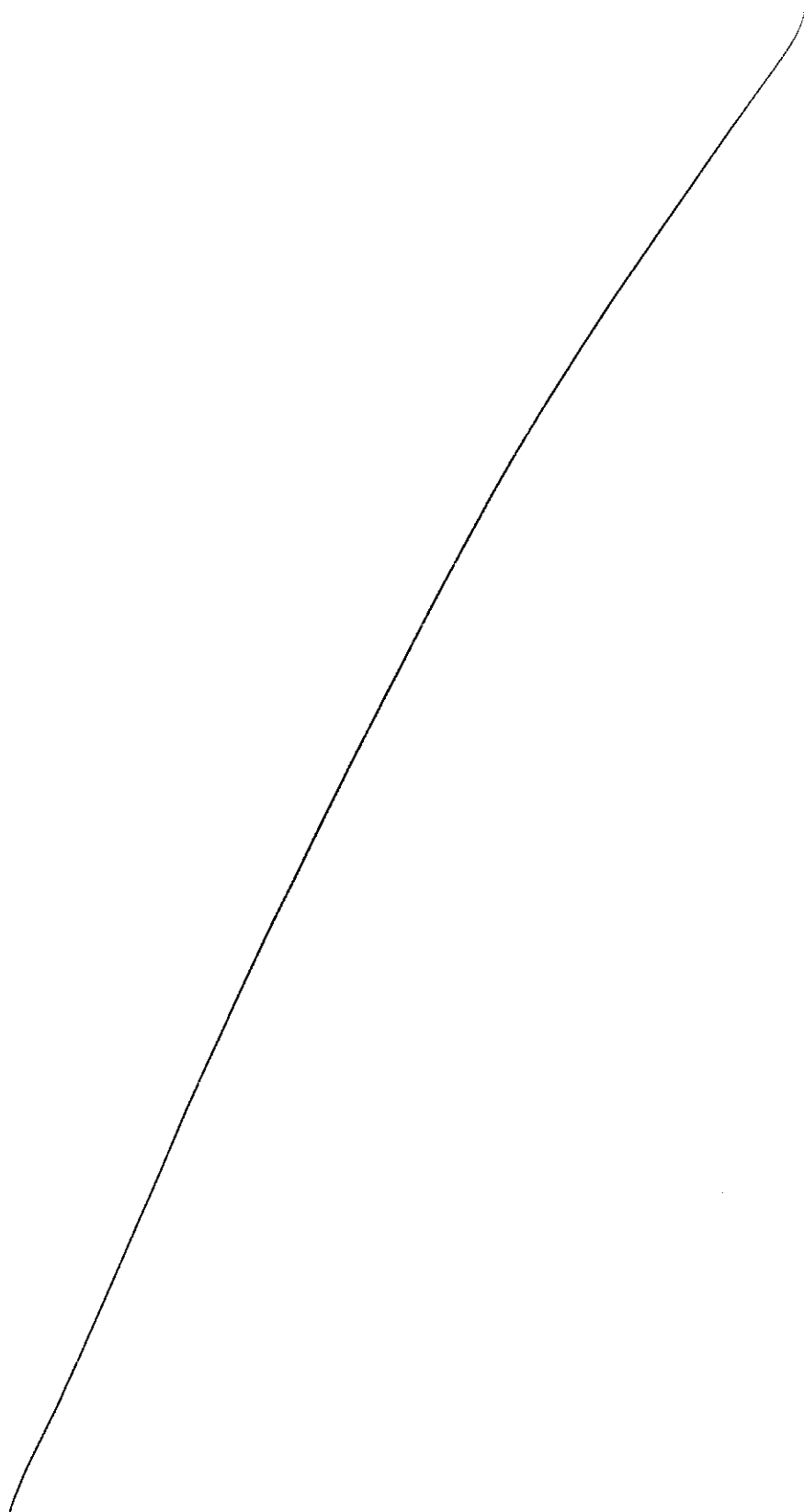
L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative in Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Principi, finalità e attività

La prospettiva ideale e culturale alla quale l'Associazione si ispira è l'azione Missionaria della Chiesa Cattolica, rivolta a tutti gli individui senza alcuna discriminazione. L'Associazione, apolitica e apartitica, opera rifacendosi al precetto morale della carità cristiana, fornendo aiuto amorevolmente a chiunque neces-



siti di cure. La solidarietà, il rispetto per la vita dell'essere umano e il diritto alla salute rappresentano i valori su cui l'Associazione fonda la sua esistenza.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a sostegno di persone svantaggiate prevalentemente non associate delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u), comma primo dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n), comma primo dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

Con riferimento alle suddette attività di interesse generale, l'Associazione effettua i seguenti interventi specifici:

- raccolta di farmaci, presidi medico-chirurgici e prodotti per bambini, per l'invio gratuito agli operatori sanitari e missionari che operano negli ospedali, dispensari e strutture in Italia e all'estero, anche attraverso l'acquisto di medicinali e sanitari presso ditte autorizzate in Italia e all'estero;

- realizzazione di programmi, progetti, microrealizzazioni per i Paesi in via di Sviluppo, infrastrutture, forniture; attuazione di interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni, partecipando anche all'invio di materiale farmaceutico o di altro genere, specie nelle aree di crisi dovute ad eventi bellici o

calamità naturali;

- promozione di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte a tutti i soggetti, ed in particolare all'ambiente sanitario e della scuola, nonché di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia ed i Paesi del Sud del mondo, selezionando, formando ed impiegando volontari per l'attuazione dei programmi promossi dall'Associazione.

L'Associazione si propone quindi di:

- aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzione mediante contributi anche lavorativi, lasciti e donazioni, di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che si prefigga finalità e scopi simili;

- richiedere ai competenti uffici del Ministero degli Affari Esteri il riconoscimento di idoneità come Organizzazione Non Governativa operante nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;

- utilizzare i mezzi di comunicazione per la diffusione del messaggio e delle finalità dell'Associazione ed a tal fine scrivere, stampare e diffondere documenti e pubblicazioni;

- selezionare, formare e impiegare volontari in servizio civile o tirocinanti universitari.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4

Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione opera avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Associati, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono Associati dell'Associazione:

- a) gli Associati fondatori, che hanno partecipato all'atto di costituzione dell'Associazione;
- b) gli Associati ordinari, ammessi con delibera del Consiglio Direttivo in carica.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di frequentare l'Associazione, di contribuire alle attività di questa, di partecipare alla vita associativa e di esaminare tutti i libri associativi.

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati da inoltrare al

Consiglio Direttivo. L'ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio direttivo dopo l'accertamento dei seguenti elementi: la presentazione e il parere favorevole di almeno due Associati; la conoscenza e l'accettazione dell'identità associativa (missione, visione, valori e strategia); la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti; l'assenza di svolgimento di attività in contrasto e concorrenziali con quelle associative; l'effettivo bisogno qualitativo e quantitativo di opera volontaria per realizzare i fini associativi; il pensiero e l'azione dell'aspirante conformi alla realizzazione dei principi morali e civili fondamentali; l'assenza di condanne penali.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori. Il Consiglio direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per morte dell'Associato;
- b) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

E' incompatibile con l'appartenenza all'Associazione e, quindi, è causa di esclusione dell'Associato il verificarsi di uno dei seguenti gravi motivi: lo svolgimento

di attività in contrasto e concorrenziali con quelle associative comprese quelle non autorizzate dal Presidente o dal Consiglio direttivo; la violazione del dovere generale di collaborazione al raggiungimento degli scopi associativi; la sottrazione di medicinali e materiale sanitario donato all'Associazione; l'indisciplina e/o il comportamento scorretto ripetuto; la lesione, in qualunque modo, dell'immagine o della denominazione dell'Associazione; l'associazione dell'immagine o della denominazione dell'Associazione a posizioni politiche e partitiche personali, effettuata anche attraverso i social media (facebook, whatsapp, ecc.), in contrasto con la visione apolitica e apartitica dell'Associazione; la presenza di condanne penali; la violazione delle norme e degli obblighi dello Statuto o dei Regolamenti interni adottati; la violazione delle direttive del Consiglio direttivo in carica; il mancato pagamento dell'eventuale quota associativa; la mancata partecipazione alla vita associativa ed in particolare la mancata partecipazione a più di n. 2 (due) assemblee degli Associati consecutive.

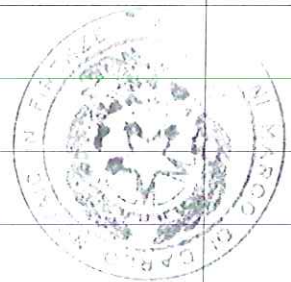
Articolo 5

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione;

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, in caso di raggiungimento delle soglie previste dal Codice del terzo settore.

Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell'eventuale Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma secondo dell'articolo 2397 del Codice civile – non può essere attribuito alcun com-



penso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 6

Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, o quando il Consiglio direttivo in carica lo ritenga opportuno, con avviso scritto recapitato al domicilio degli Associati o anche mediante posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Un decimo degli Associati aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell'Assemblea, che deve tenersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta; in tale ipotesi è necessario che nella richiesta sia indicato l'ordine del giorno.

L'Assemblea:

- approva il bilancio di esercizio che va dal 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre, entro il 30 (trenta) Aprile di ogni anno, su proposta del Consiglio direttivo in carica;

- procede a nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modifiche dello Statuto;

- approva il Regolamento Interno e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni Associato partecipa con diritto di voto alle delibere dell'Assemblea, sia ordinarie che straordinarie. Il diritto di voto spetta dalla data di ammissione ad Associato.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato. Ogni Associato non può avere più di due deleghe.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare sulle modifiche da apportare ai Regolamenti interni sono sufficienti le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo od in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato; oppure, in caso di assenza od impedimento del Vice Presidente, da una persona nominata dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 7

Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di nove (9) membri, che restano in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio annuale dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno, salvo revoca per giusta causa.

I membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dai consiglieri presenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni di questo organo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio direttivo dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed un Tesoriere.

Il Consiglio direttivo può procedere all'eventuale nomina di un Presidente onorario secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

Il Consiglio direttivo vigila e dirige tutte le attività dell'Associazione e ne è re-

sponsabile, sotto la guida del Presidente.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e l'eventuale bilancio sociale.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della Associazione medesima.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

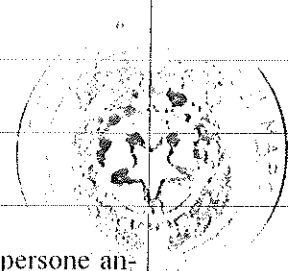
Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 9

Presidente onorario

Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente onorario scelto tra persone anche non Associati, ma che siano in grado, per prestigio e ruolo sociale, di dare particolare lustro all'Associazione.

Il Presidente onorario è eletto per tre anni e, comunque, per tutto il periodo in cui rimane in carica il Consiglio direttivo che ha eventualmente proceduto alla sua nomina e può essere rieletto.



Articolo 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma secondo dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma primo dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12

Patrimonio e risorse finanziarie

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile successivo all'esercizio cui si riferisce il bilancio e

depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3.

Articolo 13

Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali, ai sensi di quanto è previsto al comma primo dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati, ove consentito dalla legge, ai sensi di quanto è previsto al secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa espressa e motivata richiesta scritta al Presidente, il quale dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 15

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 16

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Articolo 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 18

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto disciplinato dal nel presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

FIRMATO GHIRIBELLI MASSIMO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Copia composta di 12 fogli conforme all'originale

Il Notaio Marco Casini

Allegato AD USU PARTE

Firenze, il 14/06/2019

